

Decreto n. 2327

LA RETTRICE

VISTO il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2023;

CONSIDERATO che tutte le persone impegnate in UNINT a qualsiasi titolo sono tenute al rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ateneo ai sensi del D.lgs 231/01, del codice etico e del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito web dell'Ateneo;

VISTA la delibera del Senato accademico n. 248 del 22 settembre 2025;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 163 del 2 ottobre 2025,


EMANA

l'allegato "Regolamento per la gestione di progetti, attività per conto terzi, collaborazione scientifica, co-sviluppo e trasferimento tecnologico".

Roma, 8 ottobre 2025

La Rettrice

Prof.ssa Mariagrazia Russo



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI PROGETTI, ATTIVITÀ PER CONTO TERZI,
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, CO-SVILUPPO E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO****Indice**

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Modalità di calcolo del prelievo	4
Art. 4 Modalità di utilizzo delle spese generali	5
Art. 5 Modalità di deliberazione	5
Art. 6 Norme transitorie e applicazione del presente regolamento	5

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale.

La forma maschile utilizzata nel presente regolamento è da intendersi inclusiva.

Versione	Data	Oggetto	Approvazione
5	22/09/2025	Revisione	Senato accademico del 22/09/2025 Consiglio di amministrazione del 02/10/2025



Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Oggetto del regolamento è disciplinare le attività svolte dall'Università degli Studi Internazionali di Roma-UNINT, avvalendosi di risorse erogate da soggetti pubblici o privati, sulla base di contratti e convenzioni aventi per oggetto:

- a) Progetti istituzionali, nazionali e internazionali;
- b) Attività per conto terzi;
- c) Attività di collaborazione scientifica;
- d) Attività di co-sviluppo;
- e) Attività di trasferimento tecnologico.

Lo scopo è quello di definire la destinazione dei prelievi, come descritto al successivo art. 3, attraverso una quota forfettaria degli importi finanziati all'UNINT.

I prelievi sono destinati:

- al Fondo annuale per la Ricerca Scientifica di Ateneo (FRSA), volto a sostenere, a vario titolo, le attività di ricerca svolte nell'Ateneo;
- al Fondo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240;
- alle spese generali di Ateneo.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) Progetti istituzionali, nazionali e internazionali: progetti che rivestano per l'Università un interesse istituzionale, svolti con il finanziamento e/o il cofinanziamento di soggetti esterni all'Ateneo, a seguito della partecipazione a bandi competitivi istituzionali, nazionali e internazionali.
Sono soggetti a ritenuta:
 - Progetti di ricerca, innovazione e sviluppo finanziati attraverso bandi competitivi emanati da organismi pubblici o privati, sia nazionali che internazionali, con esclusione di quelli per cui è esclusa la possibilità di caricare overhead e costi di personale strutturato;
 - Progetti di internazionalizzazione dell'istruzione e della formazione, con esclusione delle mobilità individuali;
 - Progetti che utilizzano forme di rimborso alternative (ad es. unit cost, lump sum);
 - Altri progetti con overhead e/o costo di personale strutturato non compresi nei punti precedenti.
- b) Attività per conto terzi: prestazioni di ricerca, consulenza e formazione svolte dall'Università nell'interesse di soggetti esterni all'Ateneo. In particolare, sono considerate attività per conto terzi:
 - le prestazioni di ricerca commissionata di prevalente interesse di un soggetto terzo;
 - le prestazioni di servizio, aventi ad oggetto l'esecuzione di attività analitiche e/o valutative su specifica richiesta del committente e con metodi noti;
 - le prestazioni di consulenza, riguardanti formulazione di pareri tecnici o scientifici e di pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché

- coordinamento o supervisione che richiedano un limitato coinvolgimento di locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo;
- le prestazioni a carattere didattico e formativo con carattere continuativo: attività concernenti la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento - anche in collaborazione con altri soggetti - di corsi di aggiornamento e formazione, nonché seminari, cicli di conferenze, workshop e simili che abbiano carattere ricorrente (ossia si tengano più di due volte). Trattasi di attività che non rientrano nell'ordinaria offerta formativa dell'Ateneo, o comunque non comprese nelle tradizionali attività istituzionali, che vengono svolte su richiesta di enti pubblici e privati avvalendosi delle competenze didattico-scientifiche di docenti e/o strutture dell'Università;
 - le prestazioni a tariffario per analisi, prove e tarature che assumano carattere di routinarietà.
- c) Collaborazione scientifica: attività di ricerca che rivestano per l'Università un interesse istituzionale, svolte in collaborazione con soggetti esterni all'Ateneo, con oneri finanziari a carico di ciascuna parte per le attività di competenza e di norma senza trasferimento di denaro all'Ateneo.
- d) Accordi di co-sviluppo: accordi aventi ad oggetto attività che a partire da uno specifico know-how, tecnologia o innovazione hanno come obiettivo la sperimentazione congiunta tra università e soggetti terzi, lo sviluppo e la successiva valutazione dello sfruttamento del know-how e della tecnologia stessi o di eventuali risultati e sviluppi da essi derivanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere accordi di co-sviluppo gli studi di *proof of concept*, quelli finalizzati all'innalzamento del livello tecnologico di un dato trovato (TRL), o alla prototipazione e sviluppo. Gli accordi di co-sviluppo possono avere natura commerciale o collaborativa.
- e) Accordi di trasferimento tecnologico: vengono ricompresi da questa tipologia i contratti di opzione, licenza o cessione o trasferimento di materiali a titolo oneroso che abbiano ad oggetto un know-how o una tecnologia di titolarità dell'Ateneo.

Art. 3 Modalità di calcolo del prelievo

I finanziamenti esterni derivanti dalle attività di cui all' art. 1 sono soggetto a un prelievo destinato al bilancio di Ateneo. Il prelievo viene distribuito con le seguenti proporzioni:

Importo finanziato all'UNINT	Spese generali	FRSA
< €500.000	20%	10%
≥ €500.000	18%	7%

La ritenuta dell'Ateneo sarà prelevata dalle voci personale strutturato e/o overhead dell'importo finanziato all'UNINT.

La ritenuta si applica soltanto sull'importo finanziato all'UNINT, anche nei casi in cui sia previsto un cofinanziamento a carico dell'Ateneo.

Inoltre, come previsto dal Regolamento per la premialità di Ateneo, una quota forfettaria dell'importo finanziato all'UNINT può essere destinata all'incentivo del referente scientifico e/o i membri del gruppo di ricerca.

Nel caso in cui, per motivate e dimostrate esigenze del progetto, fossero necessarie proporzioni diverse di prelievo sarà possibile chiedere un ricalcolo al Direttore della Ricerca.

In caso di disparità tra importo finanziato e spesa riconosciuta ammissibile in fase di rendiconto, determinando così la conseguente riduzione dell'importo finanziato e quindi la diminuzione dei prelievi, la differenza sarà a carico del progetto.

Ove possibile, sarà necessario valorizzare in fase di presentazione del budget il personale tecnico-amministrativo che lavorerà sul progetto all'interno della voce personale strutturato (es. Ufficio Ricerca, Ufficio Economato e Ragioneria, Ufficio Comunicazione, Controllo di Gestione, Direzione Amministrativa, ecc.).

Art. 4 Modalità di utilizzo delle spese generali

L'importo rimanente degli overhead delle attività di cui all' art. 1 - dopo aver prelevato la trattenuta destinata al bilancio di Ateneo di cui all'art. 3 e l'eventuale incentivo (v. Regolamento per la premialità di Ateneo) - può essere utilizzato dal referente scientifico esclusivamente in attività di reinvestimento di ricerca istituzionale.

Art. 5 Modalità di deliberazione

I provvedimenti di autorizzazione delle attività di cui all' 1 e la successiva stipula dei contratti e convenzioni sono approvati dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 6 Norme transitorie e applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento si applica ai progetti in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento e ai nuovi progetti. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale.